



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA	Primo Presidente
RAFFAELE GAETANO FRASCA	Presidente di Sezione
MASSIMO FERRO	Presidente di Sezione
ENZO VINCENTI	Presidente di Sezione
LAURA TRICOMI	Rel. Consigliere
CARLA PONTERIO	Consigliere
FABRIZIO AMENDOLA	Consigliere
ANTONIO SCARPA	Consigliere
MARCO DELL'UTRI	Consigliere

Oggetto

Disciplinare
Avvocati

Ud.
24/02/2026
C.C.

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 1638-2026 proposto da:

██████████, ██████████ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ██████████
presso lo studio dell'avvocato ██████████, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 397/2025 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 22/12/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2026 dal Consigliere LAURA TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO
CIMMINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte rigettino il ricorso.



FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso presentato il 18 novembre 2021 l'avvocato ricorrente, del Foro di Catanzaro, impugnava davanti al Consiglio Nazionale Forense la decisione emessa nel procedimento disciplinare n. 523/2015 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro in data 10 settembre-15 ottobre 2021 e notificata all'interessato il 9 novembre 2021, con la quale era stata dichiarata la responsabilità disciplinare dell'incolpato e inflitta la sanzione della "sospensione dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di mesi cinque".

2.- Il procedimento era stato avviato a seguito di un esposto presentato dall'avvocato [REDACTED] che aveva lamentava il mancato pagamento da parte del professionista, sia nei confronti di un cliente del primo sia dello stesso esponente quale difensore antistatario, di plurimi importi, dovuti in ragione provvedimenti giudiziari sfavorevoli all'incolpato.

L'avvocato ricorrente era stato, quindi, sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei seguenti capi di incolpazione «per avere l'Avv. [REDACTED] volontariamente e reiteratamente mancato di osservare le regole di condotta deontologica e per avere agito in violazione del dovere di correttezza, probità, dignità e decoro anche al di fuori dell'attività professionale, a) opponendo reiterate istanze di revisione contro i provvedimenti giudiziari a lui sfavorevoli (sentenza 12955/2011, sentenza 516/2015) con finalità evidentemente dilatorie; b) per non aver tenuto nei confronti di un Collega un comportamento ispirato a lealtà e correttezza, non avendo spontaneamente adempiuto alle obbligazioni nascenti anche dalle richiamate sentenze; c) per aver compromesso l'affidamento parziale di terzi sull'adempimento delle obbligazioni, avendo dato concretamente forma – con un parziale acconto – alla aspettativa dell'esponente sull'adempimento del debito e costringendo quest'ultimo a inoltrare nuovi solleciti formali e, poi, un nuovo atto di precetto. In violazione degli art. 9, 19 e 64 del Codice Deontologico Forense. In Catanzaro dal 2015 e fino al maggio 2018, con condotta perdurante» e il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro aveva deciso nei termini prima ricordati.



3.- Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso e ha confermato la sanzione disciplinare inflitta in primo grado.

4.- Avverso la sentenza n.397/2025 del CNF, ricorre per cassazione, facendo valere quattro motivi di impugnazione, il professionista che ha chiesto anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. È rimasto intimato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 112, 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cpc; artt. 24 e 111 Cost.

Il ricorrente rappresenta di avere richiesto in primo grado e reiterato in appello l'espletamento della prova testimoniale articolata nei capi che trascrive volta a dimostrare la definizione in via transattiva di qualsiasi rapporto economico sotteso alla sentenza di appello n.516/15: ciò a seguito della definizione con ordinanza ex art.624 c.p.c. del procedimento di opposizione all'esecuzione r.g. 4467/16 promosso dall'incolpato avverso l'esecuzione iniziata in suo danno in relazione alla detta sentenza n.516/15. Sostiene che la mancata ammissione del mezzo istruttorio avrebbe provocato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la prova non ammessa o non esaminata in concreto verteva su una circostanza determinante «consistente nell'inesistenza del credito e, con esso, dell'inadempimento e dell'illecito» (fol. 13, ric.) ed era comunque idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie.

Il primo motivo è inammissibile.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,



l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* risulti priva di fondamento (Cass. n. 30721/2024).

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (*ex plurimis*, Cass. n. 19547/2017).

In proposito, va rimarcato che, nel disattendere il primo motivo di impugnazione, riguardante la prova costituenda non ammessa, il CNF ne ha evidenziato la non decisività avendo rilevato che: - «la condotta addebitata all'incolpato non è affatto circoscritta ai due procedimenti di opposizione menzionati» da lui promossi; - «le due opposizioni sono state (...) accolte, con effetto di estinzione delle relative esecuzioni, esclusivamente per motivi formali (...) senza quindi far venire meno la sostanza della pretesa creditoria, rimasta intatta.»; - dal verbale di conciliazione del 7 ottobre 2016 non si evinceva che fossero state definite le pendenze dell'odierno appellante nei confronti del preteso creditore e relative al titolo esecutivo costituito da sentenza Trib. Roma n. 12955/2011; - dall'ordinanza del 22 marzo 2018 non si evinceva che fosse stata transatta la controversia relativamente al titolo esecutivo C.A. Roma n. 516/2015; - non constava che l'estinzione delle esecuzioni intraprese avesse implicato anche la definizione transattiva di ogni pretesa dai creditori vantata, rispettivamente, in forza delle sentenze Trib. Roma n. 12955/2011 e C.A. Roma n. 516/2015; - l'esponente aveva documentato ben tre titoli esecutivi (due sentenze del Tribunale di Roma, una della Corte d'Appello di Roma) ottenuti a carico dell'incolpato e cinque atti di precetto notificatigli per conseguire il pagamento; - l'incolpato si era limitato a dichiarare – senza minimamente provarlo – che il suo maggior debito di cui alle tre sentenze sarebbe stato



saldato ovvero che i creditori, pur essendo stati pagati parzialmente, si sarebbero dichiarati soddisfatti, a saldo e stralcio (fol. 6/8).

Il CNF, ha, quindi, conclusivamente affermato che emergeva in tutta chiarezza il comportamento inadempiente del professionista, per giunta prolungato, nei confronti dei terzi creditori.

La censura non coglie nel segno giacché la decisione risulta conforme al principio secondo il quale - atteso che la transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.) - tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni (Cass. n. 15471/2025) e perché la condotta contestata e presa in esame non attiene esclusivamente al prolungato inadempimento.

Come condivisibilmente sottolineato anche dalla Procura Generale, l'evidenziata mancata dimostrazione della definizione complessiva delle pendenze e dell'estinzione delle esecuzioni intraprese, implicante anche la definizione transattiva di ogni pretesa, e il complessivo oggetto dell'incolpazione, relativo, peraltro, alla proposizione di reiterate istanze di revisione contro i provvedimenti giudiziari a lui sfavorevoli (sentenza 1295/2011, sentenza 516/2015) con finalità evidentemente dilatorie (a cui non vi è alcun cenno nei capitoli di prova), appaiono tali da escludere la decisività delle prove testimoniali articolate.

Va, inoltre, osservato che le prove testimoniali articolate si connotano per un contenuto eminentemente valutativo in quanto vertono sulla dedotta inesistenza del credito per effetto di transazioni e rinunce che sarebbero intercorse in relazione, in particolare, alla sentenza della Corte di appello n. 516/15 e all'ordinanza del Tribunale di Roma r.g. 4667/16, senza che siano indicate specifiche circostanze fattuali di tempo e di luogo, ma solo il (preteso) conclusivo assetto di interessi.

Le stesse, vieppiù, risultano prive di decisività rispetto alla violazione dei doveri deontologici contestati e agli addebiti, ritenuti dimostrati dalla produzione documentale in atti, che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, pur originando dal mancato spontaneo adempimento alle



obbligazioni derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, involgono anche violazioni dei doveri di condotta, quali quello generico di cui all'art. 9 e quello specifico da osservare nei rapporti tra colleghi di cui all'art. 19 Codice deontologico forense.

Il giudice disciplinare ha valorizzato la prova documentale, attestante il pagamento parziale e la contestazione solo formale dei titoli azionati nei confronti dell'incolpato, e dunque la permanenza della condotta di inadempimento, nonché, comunque, i diversi profili di violazione dei doveri di condotta posti a fondamento della decisione impugnata, rispetto alla cui valutazione le critiche del ricorrente non appaiono confrontarsi appieno.

6.- Il secondo motivo lamenta la violazione dell'art.132 c.p.c.

Il ricorrente deduce che l'azione disciplinare è stata aperta in forza di una lettera ricevuta per posta ed asseritamente inoltrata dall'avv. [REDACTED] il quale non era mai comparso per confermarla e/o non era stato mai citato in giudizio durante entrambe le fasi di merito.

Lamenta che il giudice di secondo grado abbia fondato la decisione solo su questo documento, che reputa da assimilarsi ad una lettera anonima, senza correlare la stessa con i documenti integranti prova a discarico fornita dall'incolpato.

Il secondo motivo è infondato.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente e, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20112/2009; Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017).

Va, inoltre, osservato che in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, i vizi derivanti dalla violazione di norme del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'ordine devono essere fatti valere con l'impugnazione della relativa decisione davanti al Consiglio nazionale



forense, mentre non possono essere denunciati per la prima volta con il ricorso alle Sezioni Unite, che ha ad oggetto la pronuncia di quest'ultimo organo e, a pena d'inammissibilità, ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ., deve contenere i motivi per i quali se ne chiede la cassazione, i quali devono concernere detta pronuncia, non essendo ammissibili censure rivolte esclusivamente nei confronti della decisione resa dal Consiglio dell'Ordine (Cass. Sez. U. n. 28505/2005; Cass. Sez. U. n. 23071/2006)

Come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, quanto enunciato nella censura non trova riscontro nella sentenza impugnata.

Alla luce del ricorso e della sentenza impugnata –la questione non risulta essere stata tempestivamente sottoposta all'esame dei giudici di merito, di guisa che si palesa come nuova. Inoltre, il presunto carattere anonimo dell'esposto che ha dato luogo al procedimento disciplinare costituisce una mera ed ipotetica prospettazione, che non è stata oggetto di accertamento e che non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata che si fonda su ampio esame documentale.

Va evidenziato, infine, che il Consiglio nazionale Forense ha posto a fondamento della decisione le risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento e si è ampiamente confrontato anche con quanto prodotto dal ricorrente, senza incorrere nel vizio denunciato, in quanto la motivazione c'è ed è certamente superiore al cd. minimo costituzionale.

7.- Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cpc.

La censura attiene al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Il ricorrente, assume che, pacifica la natura permanente dell'illecito contestato, consistito nell'inadempimento di obbligazioni nei confronti di terzi portate da titoli giudiziari, si palesa erronea l'individuazione del momento in cui sarebbe cessata la permanenza che il giudice di merito ha unilateralmente individuato nella data di emissione della decisione di primo grado del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro del 2021, che costituisce criterio residuale, mentre ha ommesso completamente di valutare l'esistenza di un rifiuto all'adempimento della prestazione da parte



dell'incolpato dal quale, piuttosto, avrebbe dovuto farsi decorrere il termine prescrizionale.

Il ricorrente sostiene che dai documenti prodotti non solo emergeva la consapevolezza del creditore dell'assenza di volontà solutoria del debito, ma anche che detto rifiuto era stato cristallizzato nell'atto di opposizione al pignoramento intrapreso dal creditore per il recupero delle spese di cui alla sentenza della Corte di appello. A suo parere, a prescindere dal contenuto letterale dei motivi di opposizione, deve ritenersi che con detta condotta oppositiva, successiva ad un parziale adempimento, il debitore abbia avallato per *facta concludentia* il rifiuto di adempiere già noto al creditore.

Il terzo motivo è infondato.

In tema di prescrizione, la disciplina previgente stabiliva un termine di cinque anni (art. 51 R.D.L. 1578/1933). La disciplina attualmente vigente prevede che il termine prescrizionale sia pari a sei anni (art. 56 legge 247/2012). In caso di interruzione del termine di prescrizione, da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni.

Per valutare il decorso del termine di prescrizione, occorre chiarire se venga in esame un illecito istantaneo o permanente (Cass. Sez. U. n. 26991/2022).

Spetta all'Organo disciplinare accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza (Cass. Sez. U. n. 14957/2023). Nel caso in cui, come nella specie, la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.

Orbene, fermo l'accertamento del fatto compiuto dal CNF, all'esito del rigetto del primo motivo di ricorso, la statuizione risulta immune da vizi.

Il CNF, nella sentenza impugnata, ha accertato che la condotta permanente non era cessata e ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione nella data in cui era stata emessa la decisione del Consiglio di Disciplina.



Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 23746/2020) che l'accertamento sul carattere permanente dell'illecito e sulla cessazione dello stesso costituisce «accertamento di fatto sia per quanto concerne la permanenza che con riguardo alla sua cessazione che non è sindacabile nella presente sede atteso che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 della legge n. 247 del 2012, ma già ai sensi dell'art. 51 del r. d.l. n. 1578 del 1933, può essere proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge con la conseguenza che l'accertamento del fatto anche con riguardo alla cessazione della sua permanenza non può essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (...)».

A differenza di quanto sostiene il ricorrente, il CNF ha svolto il suo ragionamento decisorio rettamente richiamando i principi che regolano la materia, invocati dallo stesso ricorrente.

Il CNF ha, infatti, affermato che nel caso di illeciti permanenti, come quello contestato all'incolpato, il *dies a quo* per il calcolo del termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione della condotta (cfr. sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 41988/2021, n. 23746/2020, n. 5596/2020, n. 1822/2015) e che «in caso di illecito permanente la cessazione della condotta può verificarsi nei seguenti casi: a) quando il professionista pone fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure quando, b) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto deve essere rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale (la parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; c) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito, un limite alternativo alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado (cfr. sentenze del Consiglio Nazionale Forense n. 196/2024, 38/2024 e 89/2023 e della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26991/2022 e 23239/2022).»; ha,



quindi, motivatamente concluso affermando che l'incolpato non aveva dimostrato di aver posto fine alla condotta omissiva contestatagli, con la conseguenza che ai fini della individuazione del *dies a quo* per il calcolo della prescrizione doveva tenersi conto esclusivamente della data del 15 ottobre 2021 in cui era stata emessa la decisione del Consiglio di Disciplina (fol.5).

Questo passaggio argomentativo, tuttavia, non esaurisce la motivazione.

Ed invero, il CNF ha preso espressamente in esame quanto dedotto dal ricorrente, che aveva eccepito l'intervenuta prescrizione invocando «quale termine di cessazione della propria condotta il rifiuto – dallo stesso ritenuto legittimo – al pagamento richiestogli giudizialmente dall'esponente, al quale egli si era opposto azionando procedimenti di opposizione a due esecuzioni promosse dal creditore, ottenendo esito favorevole ed anche la condanna alle spese del creditore procedente.» (fol.6) e ha escluso la fondatezza dell'eccezione rimarcando che: la condotta addebitata al ricorrente non era circoscritta ai due procedimenti di opposizione menzionati, che erano stati accolti per motivi esclusivamente formali, senza quindi far venire meno la sostanza della pretesa creditoria, rimasta intatta; l'esame del verbale di conciliazione del 7 ottobre 2016 e dell'ordinanza del 22 marzo 2018 prodotti dal ricorrente – a differenza di quanto dallo stesso sostenuto «chiarisce che essi si sono limitati a statuire sulla fondatezza delle eccezioni formali – e non anche sostanziali – dell'incolpato, senza entrare nel merito della fondatezza, o meno, delle pretese creditorie né, tanto meno, dichiarando l'estinzione dei crediti o dando atto di eventuali accordi di rinuncia agli stessi da parte dei creditori.» (fol.6).

La statuizione impugnata rende palese che la censura, lungi dal prospettare una violazione di legge, sollecita impropriamente un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie – come già il primo motivo di ricorso - che sono state adeguatamente apprezzate dal CNF.

Si tratta, quindi, di una valutazione delle risultanze istruttorie, sotto il profilo della prova della cessazione della condotta ascritta all'incolpato, affidata all'apprezzamento non di questa Corte, ma del giudice di merito, al



quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllarne l'attendibilità e la concludenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21098/2016; Cass. n. 27197/2011).

8.- Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 64 codice deontologico lex 247/12.

Il ricorrente deduce che l'articolo 64 del Codice Deontologico Forense (CDF) impone all'avvocato l'obbligo di adempiere le obbligazioni verso i terzi; l'inadempimento, specie se grave, integra un illecito disciplinare laddove venga a compromettere la reputazione professionale. In buona sostanza, assume che per la qualifica di "illecito" occorre che l'inadempimento debba essere tale da compromettere non solo "l'affidamento" dei terzi ma anche il decoro professionale.

Sostiene, quindi, che il Giudice di merito ha ricondotto l'esistenza dell'illecito al fatto del solo prolungato comportamento inadempiente e prospetta che la decisione sia carente in punto di accertamento e motivazione sulla compromissione della dignità della professione, che costituirebbe *conditio sine qua non* per l'esistenza dell'illecito.

Il quarto motivo è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* e non la censura pertinentemente.

La valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell'elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione) dell'illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori (Cass. Sez. U. n. 12140/2004, Cass. Sez. U. n. 23732/2007).

Nel caso in esame, la pronuncia si fonda sull'accertamento di una condotta valutata in maniera unitaria e ritenuta complessivamente idonea a integrare la violazione di plurimi doveri di condotta, quale quello generico di cui all'art. 9 c.d.f. e quello specifico da osservare nei rapporti tra colleghi di cui all'art. 19 c.d.f., violazioni ritenute come consequenziali rispetto a quella di cui all'art. 64 c.d.f., considerando che il reiterato inadempimento



del ricorrente ha portato alla prosecuzione dei diversi procedimenti (da quello monitorio alle esecuzioni).

Nell'ambito di questa complessiva ricostruzione delle condotte ascritte all'incolpato, il CNF ha affermato che «la pluralità degli atti di precetto alla quale i creditori sono stati costretti, anche a causa degli impegni al saldo disattesi dall'incolpato (cfr. suo telefax all'esponente in data 22 aprile 2015 con il quale comunicava che *"sarà mia cura onorare l'intero debito prima dell'inizio delle ferie processuali"*), consentono di ritenere provata anche la circostanza di cui al capo c) d'incolpazione, peraltro non oggetto di specifica contestazione nel ricorso di impugnazione.» (fol.8, sent.) e la censura non si confronta affatto con la statuizione impugnata.

9.- Alle considerazioni esposte consegue, in conclusione, il rigetto del ricorso restando assorbito l'esame della domanda di sospensione della sentenza del CNF.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che nessuno degli intimati ha opposto difese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto;



dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 febbraio 2026.

Il Primo Presidente
Pasquale D'Ascola

